{mosimage} La riforma della Cassa forense è ormai prossima, nel segno dell'aggravamento degli oneri e della diminuzione della aspettativa di benefici previdenziali sicuri. Se i ministeri vigilanti daranno l'assenso la riforma dovrebbe entrare in vigore dall'1/1/2009 (applicandosi il criterio del *pro rata*, però, la riforma inciderà solo su parte dell'assegno pensionistico, in considerazione degli anni che mancano all'interessato per godimento della pensione). In sostanza: l'età pensionabile è spostata progressivamente in avanti (sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità); vengono aumentate le aliquote (anche se con una estensione della franchigia per i giovani); si introduce una previdenza complementare su base contributiva (è consentito versare sino al 9% ma il contributo obbligatorio è fissato all'1%).
LEGGI DI SEGUITO LE NOVITA' IN ARRIVO SU: FRANCHIGIA PER I GIOVANI, AUMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO E DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO, PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITA', PREVIDENZA COMPLEMENTARE...

e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it

La **pensione di vecchiaia** sarà attribuita agli avvocati sempre più tardi, fino ad arrivare al riconoscimento della stessa solo a 70 anni, nel 2027, e con almeno 35 anni di contribuzione. Il limite è però 65 anni se gli anni di contributi sono almeno 40.

Anche per la **pensione di anzianità** vengono elevati i limiti d'età per il riconoscimento: dagli attuali 58 anni si passerà a 62 anni nel 2020, con un periodo di contribuzione minima di 40 anni (oggi sono 35).

Vengono aumentate le aliquote del **contributo soggettivo** dal 12% al 13% e sono elevati anche i minimi di contribuzione (da € 1290 del 2008 si passa ad € 2100 nel 2010 e ad € 2400 nel 2011).

Il **contributo integrativo** passa dal 2% al 4% con, altresì, aumento della contribuzione minima che passa dai 385 euro del 2008 a 550 nel 2010 e 650 nel 2011.

Per i **giovani** è estesa la c.d. franchigia e cioè il versamento minimo è dovuto in misura

dimezzata per i primi 5 anni di iscrizione (oggi la riduzione opera per i soli 3 primi anni).

E' introdotta la **previdenza complementare**, calcolata su base contributiva, che porterà al godimento di una quota integrativa di pensione in abbinamento alla quota base. E' previsto un contributo obbligatorio dell'1% e la facoltà di incremmentarlo fino al 9%.

Il **contributo di solidarietà** per i pensionati sale dal 4% al 5%.